

DELIBERA ARG/gas 51/08 del 29 aprile 2008

ANIGAS

PUNTI DI ATTENZIONE E RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Milano, 18 giugno 2008

Premessa

In riferimento alla delibera n. ARG/gas 51/08 ANIGAS ha raccolto segnalazione di punti di attenzione e quesiti di carattere interpretativo pervenuti dalle proprie aziende associate.

Anigas ritiene opportuno sottoporli all'attenzione della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio ed auspica che, nel caso non sia possibile risolvere le problematiche evidenziate con chiarimenti interpretativi, queste vengano prese in considerazione nel processo di consultazione in corso riguardante la regolazione della qualità del servizio di distribuzione per il terzo periodo.

Punti di attenzione e richieste di chiarimento

- 1) In relazione a quanto previsto dall'art. 43, comma 2, della delibera n. 168/04 si evidenzia che la società di vendita, in attesa dell'entrata in vigore dei nuovi flussi dello standard nazionale di comunicazione, nella generalità dei casi non conosce le informazioni relative al calibro ed anno di fabbricazione del misuratore ed alla data di effettuazione dell'eventuale ultima verifica e quindi non è in grado di comunicare tempestivamente al cliente finale il costo della verifica del misuratore.

Si chiede pertanto conferma che l'art. 43, comma 2, debba essere interpretato nel senso che il venditore fornisce al cliente finale un'informativa generale dei costi di verifica.

Ciò a meno che non venga previsto, già da prima dell'entrata in vigore dei nuovi flussi dello standard nazionale di comunicazione un periodo temporale (ad esempio cinque giorni lavorativi) entro il quale la società di distribuzione trasmette, per il PdR interessato dalla richiesta di verifica, tali informazioni, o in alternativa il solo costo della verifica, alla società di vendita.

- 2) L'articolo 43, comma 11, è da intendersi applicabile solo nei casi in cui la società di distribuzione effettua campagne di sostituzione volontaria dei misuratori. Anigas chiede conferma che le sostituzioni dei misuratori dovute ad altre cause differenti all'effettuazione di campagne di sostituzione volontaria, quali ad esempio dispersioni gas da contatore, blocco del misuratore con o senza passaggio di gas o modifica dell'allacciamento che comporti anche la sostituzione del contatore, restano escluse dall'ambito di applicazione di tale articolo.

- 3) In merito a quanto previsto dall'art. 43, comma 12 lettera b), Anigas richiede che vengano chiariti le modalità secondo le quali le società di distribuzione e quelle di vendita dovranno gestire gli aspetti afferenti la fiscalità generale e specifica di settore. Per esempio nel caso in cui il distributore debba farsi carico di tutti gli oneri – quindi anche di quelli fiscali – derivanti dalla ricostruzione dei consumi (in particolare legati alla fatturazione di minori volumi contabilizzati).

In generale Anigas ritiene opportuno che vengano compiutamente approfondite le tematiche fiscali con l'Agenzia delle Dogane, affinché si pervenga a processi coerenti con la normativa fiscale in vigore.

- 4) L'art. 43, comma 12 prevede che “entro il 30 settembre 2008 le Associazioni delle imprese di distribuzione e di vendita del gas sottopongono all'Autorità una proposta di maggior dettaglio per la ricostruzione dei consumi che tenga conto anche dell'uso del gas”, Anigas ritiene opportuno che tale argomento venga trattato nell'ambito del Gruppo di Lavoro “*Aggiornamento CRDG tipo*” in quanto afferente al capitolo 11 del CRDG tipo di cui alla delibera n. 138/04.

- 5) In riferimento a quanto previsto dall'art. 2 comma 2 dell'Allegato A alla delibera n. 294/06 e s.m.i. sull'ambito applicazione dello Standard Nazionale di Comunicazione, Anigas ritiene necessario che la prestazione di cui all'art. 43 della delibera n. 168/04, come modificata dalla delibera in oggetto, sia al più presto analizzata nell'ambito del Gruppo di Lavoro “*Standard Nazionale di Comunicazione*” con la finalità di approfondire la struttura di tutti i flussi di comunicazione, compresi quelli di cui all'art. 43 comma 11 relativi ai casi di sostituzione programmata dei gruppi di misura.

- 6) Anigas rileva che, nella delibera in oggetto, non è stata contemplato il caso in cui il cliente finale dopo aver presentato la richiesta di verifica del misuratore non ne confermi l'accettazione nei termini alla società di vendita. Si ritiene necessario che questa casistica venga dettagliatamente regolata prevedendo la possibilità di individuare per il cliente finale un tempo congruo, ma definito entro cui comunicare la conferma della richiesta; la decorrenza di tale termine determinerà l'annullamento della pratica.

La stessa richiesta viene formulata per quanto riguarda la sostituzione dei gruppi di misura che non sia conseguente a richiesta di verifica da parte del cliente finale [articolo 43 comma 11, al punto b)] per cui, decorso un congruo tempo che dovrà essere individuato, cessi l'obbligo per il distributore di effettuare la verifica del misuratore in campo alle condizioni stabilite dalla delibera n. ARG/gas 51/08.

In tali casi, al fine di salvaguardare i principi di efficienza operativa, il distributore potrà proporre l'effettuazione della verifica contatore in laboratorio, con i relativi oneri a carico del Cliente finale interessato. Rimane salvo, in ogni caso, il diritto del cliente finale di richiedere la verifica del proprio gruppo di misura ai sensi dell'articolo 43 comma 11, al punto b), in caso di nuova programmazione, da parte del distributore della sostituzione del proprio gruppo di misura.